

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la prof.ssa SGARLATA Lillian nata a Messina il 30.3.1981
C.F. SGRLLN81C70F158M ivi residente in via G. La Farina 183 is
G, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava con studio in
Via Cesare Battisti 108, Messina, ivi elettivamente domiciliata e che
intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai
seguenti indirizzi:
(avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090346288, c.f. LCVVCN74D1
3F158Q), giusta procura rilasciata in calce su foglio separato,
ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITÀ' E
DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t., resistente

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in
persona del Direttore p.t.; resistente

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in
persona del Direttore p.t.; , resistente

La ricorrente ha prestato alle dipendenze del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca attività di docente
ininterrottamente per 4 anni dall'a.s. 2010/2011 all'a.s. 2013/2014 (
doc. 1,2,) per poi essere assunta in data 1.9.015 con il punteggio pre
ruolo prestato anche presso le scuole paritarie.

La docente presta servizio presso l'I.T.T.L. Caiuo Duilio di
Messina (doc. 3).



Con domanda di trasferimento ed istanza amministrativa ha chiesto accertarsi la valutazione del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie per gli anni dal 2010/2011 all'a.s. 2013/2014 secondo anche l'allegato D (doc. 3a,3b), nonché la valutazione del titolo concorsuale della specializzazione Ssis, con punteggio di 45 + 6.

Sicché con mail e lettera di notifica (doc.4) prontamente reclamata (doc. 5) non è stato assegnato il punteggio afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari oltre il titolo di specializzazione.

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha omesso di valutare il predetto servizio pre ruolo per intero operando una palese discriminazione tra il servizio prestato nel corso del pre ruolo ed il servizio effettivamente prestato dalla docente una volta immessa in ruolo sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. attuativa del CCNI del 11.04.2017 .

Orbene la ricorrente nonostante il servizio svolto non si è vista riconoscere l'ulteriore punteggio di 48 punti da aggiungere(4 anni per 12 punti l'anno sul sostegno) al punteggio base di 45 punti per il servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari nonché ulteriori 12 punti per il titolo di abilitazione SISIS.

Detta incongruenza trae origine dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI nell'ambito delle operazioni di mobilità laddove e della valutazione del servizio pre ruolo ai sensi del dlvo 287/1994 si è previsto che “ *Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione*



della carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole dell'infanzia comunali."

Ora con riferimento alla Legge n. 62 del 10 marzo 2000, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art. 2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, si è risolto l'equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis D.L. 250/05, nel quale è precisato che: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie"*.

Subito dopo l'approvazione della Legge n. 62/200 ("Norme per la parità scolastica") l'art. 2 comma 2 del D. L. n. 255 del 2001, convertito il Legge 333/01 aveva disposto che *"i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nella scuole statali"*.

Il vero è che la ricorrente pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso scuole statali ha accettato, per alcuni anni, di svolgere il servizio alle dipendenze della scuola paritaria riconosciuto dallo stesso Ministero valido ai



fini della immissione in ruolo e per poi clamorosamente non vedersi riconosciuto detto servizio per la mobilità nonché per la ricostruzione della carriera e ciò sull'erronea applicazione del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970) nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94) da cui trae origine proprio l'allegata tabella di valutazione dei titoli.

A fronte di tali evidenti lesione il ricorrente, ha diritto a vedersi riconosciuto il proprio servizio prestato perso gli istituti paritari (diritto soggettivo).

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 62/ 2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016, dell'art 1 bis del dl 250/2005;
Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità sono altresì illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto l'ulteriore punteggio pari 48 punti afferente il servizio dalla docente prestato presso gli istituti paritari negli anni scolastici di cui infra **sebbene il predetto servizio le sia già stato riconosciuto quale pre ruolo nelle graduatorie ad esaurimento valide ai ai fini dell'immissione in ruolo**.(doc.6)

Orbene , con disposizione di rango pattizia, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. 2017/018 ha inserito, con la sezione "Note Comuni", il divieto di valutazione del servizio svolto presso gli istituti paritari, disponendo che *"il servizio prestato*



nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

Ebbene detta disposizione contrattuale si pone in aperto contrasto con le fonti di rango superiore e primario ed in particolare con la legge n.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000 ha disciplinato difatti la parità scolastica fra scuole statali e scuole paritarie riconoscendo a queste lo svolgimento di un servizio pubblico prescrivendo per l'appunto all'art 1 commi 1 e 3 che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"*

Ora il paradosso consiste nella circostanza per cui l'art. 485, disposizione richiamata dall'amministrazione resistente nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, nel riformare in toto l'intera materia delle scuole non statali, definisce ora le scuole paritarie come *"tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia,*



corrispondo agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)".

In buona sostanza, la legge 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pone alla base del sistema nazionale di istruzione odierno il binomio scuole statali - scuole paritarie private e degli enti locali.

Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

In particolare, secondo la legge n. 62, si definiscono scuole paritarie gli istituti scolastici *che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge* (tra cui, fondamentale, la piena libertà in relazione all'orientamento culturale ed all'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi



collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Inoltre il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, ha previsto che questi ultimi siano valutati in ugual misura: *"i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati **nella stessa misura** prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"* (cfr. art. 2, comma 2);

Il vero è che si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("agli effetti della carriera") posta dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "pareggiate" e "parificate" che ne escludono la valutazione del servizio di cui trattasi prevedendo il riconoscimento a soli *"effetti della carriera"* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *"pareggiate"* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *"parificate"* (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole *"paritarie"*.



Ne consegue che il risalente testo unico del 1994 necessita ovviamente di essere rivisto ed aggiornato stante l'introduzione degli istituti paritari.

Prova ne è che il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. (*"Norme in materia di scuole non statali"*), espressamente prevede che: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie"*

Il decreto legge ha infatti inteso prevedere in via d'urgenza un riordino delle scuole non statali "riconducendole" o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v'è chi non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua a trovare attualmente applicazione, nonostante il suo aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva che con essa appare incompatibile.

A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili.

Alla luce delle superiori disposizioni non si ravvedono ragioni alcune per limitare l'efficacia della suddetta



disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle *"Disposizioni sulla legge in generale"*), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"* e, altresì, *"dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore"*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Inoltre il legislatore, nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva *"opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che*



erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione" (doc.7).

Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 *"nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".(doc.8)*

Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR *opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale (doc.9).*

Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in*



particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

In senso analogo si sono già espressi numerosi giudici di merito anche su ricorsi patrocinati da codesto difensore (Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato,



ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016; Tribunale Lavoro di Genova - Dott. Basilico, sentenza n. 99 del 2/2/2017;) (doc. 9,10,11,12,13,14,15)

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”* (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Orbene diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.



Ritenuto che in ragione delle suddette norme non si giustifica la distinzione operata delle disposizioni di cui alle "Note Comuni" del CCNI 11 aprile 2017, che arrestano l'equiparazione valutativa per il servizio prestato nelle scuole paritarie, ai fini della ricostruzione della carriera, al 31 agosto 2008, peraltro consentendo sino a quel termine l'equiparazione valutativa unicamente per le scuole paritarie che abbiano mantenuto lo *status* di parificate congiuntamente a quello di paritarie, e per le scuole paritarie dell'infanzia.

Tale limite è irragionevole in quanto non supportato da fondati motivi tali da consentire una deroga, in sede di mobilità, ad una disposizione di legge che, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Ne consegue in tale contesto che la disposizione del CCNI risulta del tutto incoerente ed irrispettosa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto e va pertanto disapplicata.

2Violazione e falsa applicazione di legge. illegittimità delle disposizioni per contrasto con l'art. 3 cost. e con l'art. 97 cost. articolo 8 della convenzione europea; Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro.

L'allegata tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI deve essere disapplicata anche sotto ulteriore profilo (doc. 32).



La disposizione in esame impedisce il riconoscimento di un servizio che, invero, viene viceversa riconosciuto nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'individuazione dei docenti da immettere in ruolo, nonché per le nomine a tempo determinato.

Conseguentemente, **con l'avvenuta assunzione, la ricorrente ha definitivamente perduto la possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo prestato però nelle scuole paritarie** (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio ex art. 485 del T.U. 297 / 1994, con l'ulteriore conseguenza che il relativo punteggio non può essere computato nemmeno ai fini della mobilità annuale, né tantomeno ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e pertanto appare necessario estendere al docente di scuola paritaria gli effetti giuridici riconosciuti, anche in termini di punteggio, al docente statale.

In altre parole, la mancata e piena valorizzazione del servizio pre ruolo, comportando una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), contrasta altresì con il connesso principio di non discriminazione tra lavoratori, di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 ed all'art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01, e della direttiva CEE 77/90.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione



della normativa citata, a favore di un rispetto pieno altresì del diritto comunitario e costituzionale.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine *“di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.”* (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994), dall’altro, non può che essere risolto in favore delle prime, attraverso la disapplicazione delle ultime, in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti.

Orbene il mancato riconoscimento del predetto servizio comporta per la ricorrente il mancato raggiungimento della sede sperata con la conseguenza che in tal senso operando si avrebbe una palese discriminazione tra lavoratori che hanno svolto medesime mansioni con trattamenti differenti da parte dell’amministrazione scolastica violando così anche l’art 8 della convenzione dei diritti dell’uomo nella parte in cui prescrive che *“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. E che . Non può esservi ingerenza di un’autorità*



pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta pertanto sia con i principi generali dell'Ordinamento che altresì con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

Ne discende che il servizio prestato dall'insegnante nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti – anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera – a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione degli insegnanti, come sopra evidenziato.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno del diritto comunitario.

Di conseguenza, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria riconoscendo al punteggio base 45 punti più 6 ulteriori 60



punti di cui 48 per i quattro anni peer la paritaria e 12 per la sissis, ovvero un totale di 105 punti +6 **da destinarsi nella graduatoria della mobilità docenti 2018/019 e seguenti , ricostruzione carriera e graduatoria interna di istituto.**

Il principio de quo è stato di recente affermato anche dal Tribunale di Napoli con ordinanza n. [16877/2016 del 06/09/16](#), con cui si è affermato *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”*.

La mancata attribuzione dell’ambito richiesto e del punteggio dovuto per gli anni di servizio svolto comporta il mancato trasferimento presso gli ambiti richiesti e comunque più vicini al luogo di residenza espressi dalla docente.

In ultimo anche la Corte di legittimità ha del resto in plurime occasioni rilevato come *il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati laddove sussista identità di titolo durata degli anni scolastici orari e programmi debbe essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali*” (Cass 16623/012).

Che in ultimo anche il Tribunale di Prato ha statuito che *“preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale”né, per escludere la*



valutazione del servizio di cui trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie".(sentenza n. 98/2017 - Tribunale di Prato - doc. 33)

In ultimo il Tribunale di Caltagirone su ricorso patrocinato da questo difensore ha statuito (*Sentenza n. 295/2017 pubbl. il 06/06/2017*) che “Il decreto legge (art. 1bis D.L. 250/2005) ha infatti inteso prevedere in via d’urgenza un riordino delle scuole non statali “*riconducendole*” o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie. Peraltro lo stesso comma 7 dell’art. 1bis ha espressamente indicato le norme del Testo Unico che intendeva abrogare e tra esse non compare il citato art. 485. A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili..(doc. 34, 35, 36, 37)

Il Tribunale di Roma su ricorsi patrocinati di questo difensore ha avuto modo di acclarare (*Sentenze n. 2652/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 33051/2016, Sentenza n.*



2962/2017 pubbl. il 28/03/2017 ; Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 , Sentenza n. 2864/2017 pubbl. il 23/03/2017)*“l’illegittimità del mancato riconoscimento alla ricorrente, tanto in sede di ricostruzione della carriera che ai fini della menzionata procedura di mobilità, del servizio prestato presso la scuola paritaria e della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI , nella parte in cui non riconosce la valutabilità ai fini dell’effettuazione della procedura di mobilità di tale servizio, trattandosi di disposizione, in quest’ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall’art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 (“...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e’ consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e sua disapplicabilità ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo (“...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...”)* e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (specificamente in tal senso Trib. Napoli del 6.9.2016, rg. 16877/2016 Giud. Armato). (V. anche **Tribunale di Messina** Sentenza n. 634/2018 pubbl. il 04/04/2018 RG n. 6339/2016 – doc. 16).

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto



3. Violazione e falsa applicazione della legge 306 del 2000 art 1 comma 6 ter;art 3 d.m. 24.11.1988; Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità sono illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente l'ulteriore punteggio pari 12 punti afferente il riconoscimento del titolo Ssis avente valore concorsuale e conseguito il 29.5.2007.

Orbene, con disposizione di rango pattizia, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. 2017/018 ha inserito, con la sezione "Note Comuni", l'omesso riconoscimento del titolo e del punteggio, disponendo che i 12 punti vengono riconosciuti , di contro, esclusivamente " *per il superamento di un concorso pubblico ordinario per esami e titoli , per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza;*"".

Ebbene detta disposizione contrattuale si pone in aperto contrasto con le fonti di rango superiore e primario ed in particolare con la legge 306/2000, del dm del 24.11.1998 nella parte in cui riconosce un punteggio premiale aggiuntivo alle abilitazione sissis, avente valore concorsuale.

Orbene il corso ssis (scuola di specializzazione all'insegnamento secondario), cui ha partecipato il ricorrente, è stato istituito dal legislatore con la Legge n. 341/90.

Il suddetto corso - disciplinato dall'art. 4 e finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati - prevede il rilascio di un diploma di specializzazione, al



termine di un corso di studi post-laurea, dalla durata non inferiore a due anni, e strutturato secondo la disciplina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, cui la norma rinvia.

Il suddetto decreto, al capo III “ SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE”, dispone che “I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista”.

Dalla disposizione testè citata, si evince, inoltre, che queste scuole vengono istituite, autonomamente, dai vari atenei universitari, nei cui statuti, vengono disciplinati i principali profili funzionali, organizzativi e strutturali di questi corsi (durata del corso di studio; elenco delle materie



obbligatorie di insegnamento; la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso; l'eventuale indicazione delle materie opzionali; le attività pratiche da svolgere; le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche; la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali; la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione; le modalità di svolgimento degli esami).

Con particolare riferimento alla struttura del corso, dalla norma si evincono, ulteriori dati strutturali: 1) Per l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione; 2) Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Università e, qualora prescritto, anche dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale; 3) Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato; 4) Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle



predette materie; 5) La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; 6) Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Questi profili strutturali e funzionali, descritti dal menzionato decreto, hanno costituito fonte di ispirazione, per il legislatore del 90, il quale, come si evince dall'art. 4 l. n. 341/90, ha inteso disciplinare i corsi ssis, prevedendo *“una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari*



interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego”.

Sul punto occorre inoltre precisare come alla legge (n. 341/90) istitutiva delle ssis - le quali provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e rilasciano un diploma che ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento - abbiano poi fatto seguito numerosi interventi decretali e legislativi, volti ad incentivare la partecipazione a questi corsi.

In tal senso, con D.M. del 24/11/98 (pubblicato in G.U. 7/06/99 n. 131) sono state adottate misure per incoraggiare la frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

Infatti l'art. 3 del suddetto decreto ha attribuito all'abilitazione ssis un punteggio premiale aggiuntivo



rispetto a quello che spetta per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole di specializzazione.

Il massimo del valore aggiunto alle abilitazioni ssis è stato, infine, riconosciuto dalla Legge n. 306/00, di conversione con modificazioni del decreto legge 28/08/00 n. 240.

L'art. 1, comma 6 ter, della suddetta legge, ha enunciato il principio in forza del quale “ *l'esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19/11/1990 n. 341 e successive modificazioni HA VALORE DI PROVA CONCORSUALE ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della Legge 3/05/1999 n. 134*”.

La disposizione ha completato la disciplina delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attribuendo copertura legislativa al punteggio aggiuntivo ssis.

Sul punto si sono espresse in tal senso diverse pronunce giurisprudenziali, ex multis T.A.R. Lazio, ordinanza 16/09/14, che richiamando l'art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306 del 27 ottobre 2000, enuncia, *expressis verbis*, il principio in forza del quale “*l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 legge 341/90 e successive modificazioni ha valore di prova concorsuale*”.

Ora il paradosso consiste nella circostanza per cui, sebbene l'ordinamento giuridico italiano sia costellato da



numerosi ed univoci interventi decretali e soprattutto legislativi, volti ad incentivare la frequenza di questi corsi, attribuendo ad essi un carattere premiale sul piano dell'immissione al ruolo, lo stesso non viene riconosciuto in sede di mobilità, nel cui ambito l'attuale CCNI Mobilità 2017/2018, nella tabella B2 "TITOLI GENERALI" *non riconosce alcun punteggio ai suddetti corsi.*

Un altro aspetto paradossale che va preso in considerazione, riguarda, soprattutto, il mancato riconoscimento, nella stessa tabella, di un trattamento equipollente in termini di punteggio rispetto a quello riservato ai vincitori di concorso pubblico ordinario.

Infatti, l'attuale CCNI Mobilità 2017/2018, tabella B2 (TITOLI GENERALI), lett. a) nel disporre il riconoscimento di 12 punti *"per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza(1), al momento della presentazione della domanda, o a ruolo di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)"* non prevede, come si evince dalle note, un trattamento equipollente nei confronti di chi sia in possesso di un titolo ssis, nonostante l' art. 1, comma 6 ter, della legge 306 del 2000 (norma questa di rango primario) riconosca valore di prova concorsuale all'esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19/11/1990 n. 341.

A tale aspetto si aggiunga inoltre un ulteriore aspetto a sostegno della tesi relativa alla natura concorsuale dei corsi



sis, ovvero il mancato svolgimento di pubblici concorsi nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2013.

Quindi, alla luce delle considerazioni fatte, data l'illegittimità scaturente dalla violazione e falsa applicazione della legge 306 del 2000 art 1 comma 6 ter, nonché dell'art 3 d.m. 24.11.1988, si richiede la disapplicazione della tabella valutazione titoli nella parte in cui non riconosce l'attribuzione di punti 12 in sede di mobilità alla parte ricorrente in possesso di titolo sis.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare previa disapplicazione del d.lgs. 297/1994 art. 485 la illegittimità delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 018/019 nella parte in cui è stato disposto che: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*, previa riformulazione della graduatoria di mobilità 2018/2019 conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente;

2. Conseguentemente attribuire alla ricorrente, previa riforma della graduatoria, il riconoscimento di ulteriori 48 punti (12 punti sul sostegno x 4 anni) per gli anni scolastici presso gli istituti paritari di cui infra da aggiungersi al punteggio base per un totale di 105 punti +6 + 12 punti titolo SISIS) sia ai fini della mobilità , della ricostruzione della carriera che della graduatoria interna di istituto;



3. Previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 delle note comuni allegate al C.C.N.I. per la mobilità docenti a.s. 018/019, ed in particolare della tabella B2 (TITOLI GENERALI), lett. a) nella parte in cui nel disporre il riconoscimento di 12 punti *“per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza(1), al momento della presentazione della domanda, o a ruolo di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)”* non prevede, un trattamento equipollente nei confronti di chi sia in possesso di un titolo ssis e ciò in spregio all'art . 1, comma 6 ter, della legge 306 del 2000 (norma questa di rango primario) nella parte in cui riconosce valore di prova concorsuale all'esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19/11/1990 n. 341.

4. Conseguentemente ordinare, per i motivi di cui infra, all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità 2018/019 inoltrata dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio di ulteriori 48 punti per i 4 anni svolti alle dipendenze della scuola paritaria ed ulteriori 12 per il riconoscimento del titolo concorsuale sissis;

5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario;

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo atteso che il valore è indeterminato e pertanto il contributo unificato ammonta ad € 259,00 (doc.17)

Messina 01.9.18

Avvocato

Vincenzo La Cava



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 scuola infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI - Mobilità Scuola 2018/019, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2018/19, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria ed infanzia partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/019 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.



http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2

ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di primo grado primaria , , di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2018/19, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria ed Infanzia partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/019;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina 1.9.018

Avvocato

Vincenzo La Cava

